



ISTITUTO COMPRENSIVO PIRRI 1 –PIRRI 2

Via dei Partigiani n° 1 – 09134 Cagliari

Tel. 070560096 - cell. 3356788054

Cod.Fisc. 92168640925

E-mail CAIC86400G@istruzione.it pec: CAIC86400G@pec.istruzione.it

Sito web:www.comprendivopirri.edu.it

Circolare n. 100

Cagliari, 23/10/2025

Al Personale docente e non docente

Ai Responsabili di plesso

Alla DSGA

OGGETTO: DIRETTIVA SOSTITUZIONE DOCENTI ASSENTI

Si riportano alcune note di chiarimento indirizzate al personale docente e non docente sulle procedure da seguire in caso di assenza di un docente, anche al fine di consentire l'adozione di comportamenti idonei ad evitare conflitti e l'eventuale contenzioso giuridico.

Secondo il Codice Civile, art. 2048, l'autorità dei genitori, quindi l'esercizio dei poteri di educazione e di sorveglianza a tutela del minore, si trasferisce alla scuola - cioè a tutti gli addetti al servizio scolastico - per il tempo in cui gli allievi ad essa sono affidati. L'obbligo di sorveglianza perdura, senza soluzione di continuità, dal momento in cui ha avuto inizio l'affidamento dello studente alla scuola fino a quando il minore, riconsegnato ai genitori o lasciato in un luogo dove, secondo la normativa, non sussistono situazioni di pericolo, ritorna alla sorveglianza parentale (Cass.- SS.UU. - 05.09.1986, N. 5424).

Ne deriva la necessità che:

1. il dirigente scolastico disponga le necessarie sostituzioni dei docenti eventualmente assenti e, comunque, assegni la sorveglianza degli allievi al personale presente a scuola, ciò anche tramite dei docenti responsabili o referenti di plesso;
2. ogni docente comunichi tempestivamente la propria assenza e che ogni collaboratore scolastico ausiliario segnali con prontezza al Dirigente (o responsabile e referente di plesso) eventuali assenze dei docenti, esercitando provvisoriamente la sorveglianza sugli allievi in questione;
3. docenti e collaboratori scolastici diano seguito tempestivamente alle disposizioni organizzative del dirigente (o responsabili/referenti di plesso) - come le sostituzioni dei docenti assenti - anche quando vengano oralmente comunicate dal dirigente stesso o dal responsabile/referente di plesso in attesa della comunicazione scritta. E' infatti intuitivo che il diritto del minore ad essere tutelato mediante sorveglianza dell'adulto ha la priorità su qualsiasi esigenza burocratica o amministrativa, come per esempio la richiesta di avere dal dirigente o dalla segreteria una comunicazione scritta con valore di ordine di servizio.

Se questa priorità non venisse rispettata ci sarebbe un intervallo di tempo in cui l'obbligo di sorveglianza viene meno per mere ragioni di correttezza formale, configurando l'ipotesi di violazione dell'art. 2048 del C.C. da parte del docente incaricato ed eventualmente del Dirigente, che non abbia esercitato l'opportuno controllo sull'esecuzione delle disposizioni in questione.

Le modalità di sostituzione del docente assente sono disposte dall'art. 24 della contrattazione d'istituto sottoscritta per l'a.s. 2024-2025. Sino a quando non verrà sottoscritto un nuovo contratto integrativo d'istituto per l'anno scolastico in corso valgono le norme riportate all'art. 24 del C.I.I. 2024/2025.

Al fine della conoscenza di tali norme si riporta integralmente l'art. 24.

Art. 24 - Sostituzione colleghi assenti

Scuola dell'infanzia

Per assenze brevi, con la disponibilità dei colleghi, si potrà organizzare una flessibilità dell'orario, anche con l'aggiunta di ore eccedenti, pagate o da recuperare su richiesta. In caso di necessità si potrà procedere a spostare un docente da un plesso ad un altro, previa disposizione scritta del Dirigente scolastico.

[Si precisa che i docenti di potenziamento, nel caso non siano presenti progetti specifici per determinate sezioni, sono tenuti alla sostituzione dei colleghi assenti].

Scuola primaria

La sostituzione dei colleghi assenti fino ad un massimo di 10 giorni per le classi di tempo normale e tempo pieno, avviene nelle ore di contemporaneità, prioritariamente nell'ambito di modulo o di classe e, in seconda istanza, in quello di plesso.

Per la scelta del docente si adatterà il criterio della rotazione.

Le sostituzioni avverranno di norma non nel giorno libero o a scapito di attività precedentemente programmate e con scadenze.

Non potranno essere utilizzati gli insegnanti di sostegno in servizio con i propri alunni, a meno che la sostituzione sia legata alla classe dell'allievo seguito e la gravità del caso lo consenta (norma valida anche per la secondaria di 1° grado).

Con la disponibilità dei docenti coinvolti si può ricorrere all'effettuazione di ore eccedenti, a pagamento, o da recuperare su richiesta del docente, previa autorizzazione scritta del Dirigente.

Sempre in casi di grave necessità si potrà procedere a spostare una docente da un plesso ad un altro, previa disposizione scritta del Dirigente scolastico.

Scuola Secondaria di 1° grado

Le ore per la sostituzione dei docenti assenti saranno assegnate nel seguente ordine:

- a. docente che nelle sue ore non ha la classe presente a scuola;
- b. docente che deve recuperare ore non effettuate o permessi brevi;
- c. altro docente a disposizione (con retribuzione aggiuntiva);

L'ora aggiuntiva verrà assegnata ai docenti che hanno dato la disponibilità ad effettuare ore eccedenti per un massimo di 6 ore settimanali tenendo conto dei seguenti criteri:

- docente della stessa classe;
- docente della stessa disciplina.

Nel rispetto dei punti elencati sopra si dovrà cercare di assegnare ai docenti interessati le ore eccedenti in modo equilibrato.

Il docente deve essere avvertito non appena l'amministrazione ha notizia dell'assenza del docente da sostituire. Il docente a disposizione o con classe non presente, non può allontanarsi dalla sede di servizio se non autorizzato.

Nel caso non vi siano soluzioni differenti che consentano lo svolgimento regolare delle attività, sarà possibile utilizzare i docenti che svolgono una compresenza. L'insegnante che dovrà garantire la sostituzione sarà quello non di sostegno, salvo diverse disposizioni o disponibilità. Per le sostituzioni deve, comunque, esserci una disposizione scritta.

Nel caso di assenze prolungate (e secondo normativa vigente) si deve procedere alla nomina di supplenti in quanto gli alunni, anche per la sicurezza degli stessi, non possono essere ridistribuiti nelle altre classi né sostare nei corridoi.

Inoltre alcuni docenti della scuola secondaria di I grado hanno dato la disponibilità alle sostituzioni con ore eccedenti. Alla presente direttiva seguirà una circolare con il prospetto delle disponibilità.

Il Dirigente scolastico

Valentino Pasquale Pusceddu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3,
comma 2, D.Lgs. 39/1993